SCHEDA N. 3 (DISABILI)

Permesso mensile di 3 giorni; art. 42, comma 2, del d. lgs. 15172001 e art. 33, comma 3 della legge 104 /1992; art. 19, comma 6, CCNL 6.7.1995
Genitori di minori con handicap da 3 a 18 anni di età

Soggetti beneficiari: genitori, compresi gli adottivi, o affidatari (con rapporto di lavoro dipendente) di minori (anche non conviventi), con handicap in situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati.

Spettano: 3 giorni di permesso fruibili, in via alternativa, da entrambi i genitori; i giorni di permesso spettano al genitore lavoratore anche nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia diritto (ad esempio perché non svolge attività lavorativa) (art. 42, comma 2, d. lgs. n. 151 del 2001; INPS circolare n. 138 del 10 luglio 2001, n. 1)

I giorni di permesso possono essere fruiti anche in via continuativa e sono frazionabili anche ad ore nel limite di 18 secondo l'art. 19, comma 6, del ccnl del 6.7.1995.

I giorni di permesso non fruiti in un mese, non possono essere cumulati con quelli spettanti in un mese successivo. (messaggio INPS n. 945 del 18 dicembre 2002 – sezione n. 5 delle Avvertenze importanti del Modello – HAND 1 e Circolare INPDAP n. 24 del 29.5.2000, punto 4.3).

Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, il numero massimo dei giorni fruibili è sempre complessivamente di 3. I giorni di permesso spettanti ai genitori, se richiesti contemporaneamente, possono anche coincidere (esempio: madre lunedì e martedì, padre martedì), ma non possono comunque superare il numero di tre tra i due genitori stessi. Circolare INPS n. 133 del 17 luglio 2000, punti 2.2 e 2.2.3).

I giorni di permesso possono essere richiesti durante i periodi di normale congedo parentale (astensione facoltativa) o di congedo per malattia del figlio fruiti dall'altro genitore. (art. 42, comma 4, d. lgs. 151 del 2001; INPS circolare n. 138 del 10 luglio 2001, punto 1; circolare n. 133 del 17.7.2000, punto 2.2.3; informativa INPDAP n. 22 del 25 ottobre 2002; circolare Dipartimento F.P. n. 90543/7/488b del 26 giugno 1992)

I giorni di permesso sono retribuiti ordinariamente e coperti da contribuzione previdenziale (Circolare INPDAP n. 35 del 10 luglio 2000, lett. b; informativa INPDAP n. 33 del 9 dicembre 2002)

In caso di part-time verticale (con prestazioni ridotte nell'arco dello stesso mese: esempio una settimana si e una no) le giornate di permesso mensile vengono proporzionalmente ridotte. Il risultato numerico va arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore. (INPS circolare n. 133 del 17 luglio 2000, punto 3.2; circolare n. 138 del 10.7.2001; messaggio n. 945 del 18 dicembre 2002)